



# REGOLAMENTO RITA



## 1. NORMATIVA E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento, approvato dal CdA in data 19 febbraio 2017, espone le modalità operative che gli uffici di Solidarietà Veneto applicheranno con riferimento alla **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito **RITA**), forma di erogazione delle prestazioni disciplinata dall'Art. 11 del D.Lgs. 252/05, commi da 4 a 4-quinquies, così come modificati dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 168-169).

L'aderente che disponga dei requisiti indicati al successivo Art. 2, può convertire in RITA tutta la posizione individuale o una parte della stessa. Il Fondo erogherà il valore di tale posizione in forma di **rendita** (erogazione frazionata, a rate). L'erogazione avviene in via **anticipata** rispetto all'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed è **temporanea**, si sviluppa quindi per una durata limitata nel tempo e si completa nel momento in cui l'aderente raggiunge l'età anagrafica prevista per l'accesso alla **pensione di vecchiaia**.

## 2. I REQUISITI

- a. L'erogazione della **RITA** può essere richiesta al Fondo dall'aderente che:
- sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
  - abbia cessato il rapporto di lavoro;
  - abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (vedi articolo 4, lettera b);
  - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **5 anni** dalla richiesta della **RITA**.
- b. oppure che:
- sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
  - abbia cessato il rapporto di lavoro;
  - sia stato inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro (vedi articolo 4, lettera b);
  - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **10 anni** dalla richiesta della **RITA**.

## 3. CARATTERISTICHE DELLA RITA

L'erogazione della **RITA** viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA **rimane investita** nel comparto dallo stesso specificato (vedi Art. 4, lettera a), punto 4), così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Ciascuna rata viene disinvestita tempo per tempo (vedi Art. 7) e terrà conto dell'incremento o della diminuzione del valore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

Risulta dunque fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione la scelta del comparto nel quale far confluire la posizione destinata a **RITA**.

## 4. MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La richiesta della RITA viene effettuata dall'aderente inviando al Fondo tramite posta elettronica (o posta ordinaria o fax) il **MODULO RICHIESTA RITA**, ([www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it), sezione "Modulistica") compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia fronte/retro di un documento di identità valido, del codice fiscale (o tesserino sanitario) e della necessaria **DOCUMENTAZIONE A CORREDO**.

- a) Il **MODULO RICHIESTA RITA** riporta le seguenti informazioni:
1. DATI DEL RICHIEDENTE
  2. REQUISITI E AMMONTARE DESTINATO A **RITA**
    - Indicazione del requisito necessario a richiedere la RITA (ex. Art. 2, lettera a) o ex Art. 2, lettera b))
    - Ammontare della posizione (intera o parziale) che si desidera convertire in RITA
  3. PERIODICITÀ DI EROGAZIONE  
L'erogazione è unicamente trimestrale.
  4. SCELTA DEL COMPARTO  
L'aderente può scegliere il Comparto nel quale desidera che venga investita la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA. In assenza di indicazioni la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA verrà investita nel comparto GARANTITO TFR.
  5. CONTRIBUTI NON DEDOTTI  
Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto

alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza (esempio: nella richiesta prestazione di giugno 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2011 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2012. A giugno 2012 non è invece più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare contributi non dedotti relativi a annualità 2010 e precedenti)

6. COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO DELL'IMPORTO

Codice IBAN del conto corrente sul quale l'aderente desidera che vengano accreditate le rate di **RITA**

7. STATO DEI VERSAMENTI

Scelta relativa alla gestione di eventuali contribuzioni ancora dovute (ultimo contributo maturato in capo all'aderente, eventuali ritardati versamenti dell'azienda). Il richiedente è tenuto a compilare questa sezione solo nel caso in cui richieda l'erogazione in RITA dell'intera posizione; in questo caso sarà necessario indicare al Fondo se si intende:

- attendere le somme dovute e, quando queste saranno versate e riconosciute dal Fondo, convertire la posizione in **RITA**
- aprire una nuova posizione nello stesso comparto prescelto per la **RITA** o in quello specificato.

• LUOGO DI COMPILAZIONE, DATA E FIRMA

• CODICE C.I.R.

Codice Identificativo del Referente con cui è stato compilato il modulo. Nel caso in cui la compilazione venga effettuata direttamente dall'iscritto, non è necessario compilare questo campo.

In caso di decesso dell'iscritto, la parte della posizione individuale destinata a RITA e non ancora erogata, potrà essere riscattata dai soggetti beneficiari secondo le consuete regole previste nel "Regolamento Prestazioni" in caso di decesso dell'iscritto.

## b) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il modulo appena descritto dovrà necessariamente essere corredato dall'**Estratto Conto Contributivo** dell'INPS al fine di comprovare alternativamente:

- di aver maturato 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (nel caso indicato all'Art. 2, lettera a)
- di aver cessato l'attività lavorativa e di non essere stato occupato nei due anni successivi (nel caso indicato all'Art. 2, lettera b)

In assenza di tale documento, non sarà possibile elaborare la richiesta.

## 5. CASI PARTICOLARI

### 5.1 Cessione del V dello Stipendio

Essendo la **RITA** una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto Lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'Art. 11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005. Conseguentemente le somme dovranno essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

### 5.2 Anticipazioni

Qualora l'aderente avesse precedentemente richiesto un'anticipazione sulla base di preventivo e non avesse provveduto all'invio della documentazione fiscale, il Fondo sospenderà la richiesta di prestazione fino al recepimento della documentazione mancante o, in alternativa, di una liberatoria sottoscritta dall'aderente medesimo con la quale questi svincola il Fondo da qualsiasi responsabilità nell'evenienza di futuri controlli.

## 6. ISTRUTTORIA, ANOMALIE E ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Fondo prenderà in carico le richieste di **RITA** entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione e protocollo del modulo, aprendo così l'istruttoria. La domanda è da ritenersi formalmente CORRETTA quando il **modulo di richiesta** (Art. 4, lettera a)) prodotto e sottoscritto dall'aderente, risulti debitamente compilato e completo della **documentazione a corredo** (Art. 4, lettera b)).

Sarà poi verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione e la presenza di eventuali incongruenze, anomalie o ulteriori vincoli fra cui quelli indicati al precedente Art. 5. Una volta appurati anche questi aspetti e constatata l'assenza di anomalie, la pratica è da ritenersi COMPLETA e si provvederà ad avviare il disinvestimento della prima rata della posizione individuale destinata a **RITA**.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente, qualora, dopo 10 giorni dalla ricezione della pratica, il Fondo non avesse inviato alcuna comunicazione all'aderente, lo stesso può considerare la pratica come COMPLETA ed avviabile al disinvestimento. Gli uffici del Fondo sono in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Eventuali anomalie che gli uffici dovessero riscontrare, avviano la pratica allo stato "IN ANOMALIA" e precludono la possibilità di avviare disinvestimento e pagamento. In questo caso il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente segnalando il problema ed eventualmente (se di sua pertinenza) richiedendone la soluzione entro 30 giorni pena l'annullamento della richiesta.

La rilevazione di anomalia comporterà la sospensione dell'istruttoria della pratica e della decorrenza dei tempi, che riprenderanno dal momento in cui perverranno le risposte degli aderenti alle richieste di risoluzione. Tali risposte, che devono avere per oggetto "Risoluzione anomalia erogazione", sono prese in carico ed evase dal Fondo entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione e protocollo delle stesse. Quando tutte le anomalie sono risolte, la pratica è da ritenersi COMPLETA e può essere avviata la fase di disinvestimento.

Nel caso in cui entro 30 giorni non pervenga l'eventuale risposta da parte del richiedente, si provvederà, previo sollecito, ad annullare la richiesta e a comunicare al richiedente stesso l'annullamento.


## 7. ISTRUTTORIA: DALLA RICHIESTA AL DISINVESTIMENTO

Come descritto all'Art. 4 (lettera a)), in fase di compilazione della richiesta di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere che la posizione (o la porzione di posizione) venga investita in un comparto diverso da quello attuale.

Questa evenienza non porta alla modifica delle tempistiche di disinvestimento della prima rata della rendita, secondo lo schema che di seguito si evidenzia.

Le richieste di RITA pervenute agli uffici del Fondo entro il giorno 20 del mese "x" che siano risultate CORRETTE e COMPLETE,


- nel caso in cui prevedano l'investimento in un comparto diverso rispetto a quello attuale, sono generalmente inoltrate al cambio comparto al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso ("x"). Le stesse richieste sono quindi inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ("x+1").
- In assenza di variazione di comparto, sono generalmente inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ("x+1").



## 8. ISTRUTTORIA: DAL DISINVESTIMENTO AL PAGAMENTO

Una volta effettuati i disinvestimenti (Art. 7) si procederà con i pagamenti secondo i tempi indicati nel presente Articolo. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta (codice IBAN).

Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla valorizzazione - disinvestimento (Vedi Art. 7) della prima rata il Fondo provvederà ad istruire l'ordine di bonifico sul conto corrente dell'iscritto. La visibilità e la disponibilità degli importi nel conto del beneficiario possono avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.



L'accredito delle rate successive alla prima seguiranno la cadenza trimestrale.

## 9. LA FISCALITÀ

La fiscalità da applicare alla RITA è disciplinata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 11 del Decreto Lgs. 252/2005. La norma prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni annualità di partecipazione al fondo eccedente la quindicesima<sup>1</sup>, con un limite di riduzione massimo di 6 punti percentuali)<sup>2</sup>.

La parte imponibile, ossia l'importo a cui viene applicata l'aliquota suddetta, varia in funzione del periodo in cui sono stati versati i contributi. A tal riguardo sono altresì previste diverse metodologie di calcolo. I periodi sono:

- Fino al 31 dicembre 2000
- Dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
- Dal 01 gennaio 2007

Per qualsiasi approfondimento in materia, si consiglia di consultare il Documento sul Regime Fiscale disponibile nel sito web del Fondo.

## 10. CAMBIO COMPARTO DURANTE L'EROGAZIONE

In considerazione di quanto indicato all'Art. 4, l'aderente ha la facoltà di richiedere la variazione del comparto in cui risulta investita la posizione (o la parte di posizione) destinata a **RITA** anche durante la fase di erogazione sempre rispettando il vincolo di 12 mesi di permanenza nel comparto stabilito nel "Regolamento cambio comparto" disponibile nel sito web del Fondo.

## 11. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane invariata anche se è in corso l'erogazione sotto forma di **RITA** dell'intera posizione o di una sua porzione. In questo caso l'erogazione viene sospesa e viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione come disciplinato dal "Regolamento sulle Prestazioni"<sup>3</sup> del Fondo.


## 12. REVOCA DELL'EROGAZIONE

L'aderente ha la possibilità di richiedere al Fondo la revoca dell'erogazione della RITA mediante una comunicazione firmata ed accompagnata dalla copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (o del tesserino sanitario).

Nel caso in cui fosse stata convertita in **RITA**:

- l'intera posizione: cessa l'erogazione in attesa di nuove informazioni da parte dell'aderente;
- parte della posizione: cessa l'erogazione e vengono riunificate le due posizioni.

Il Presidente

**Domenico Noviello**  


<sup>1</sup> Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

<sup>2</sup> L'iscritto ha la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della tassazione sostitutiva: in tal caso la tassazione applicata sarà quella ordinaria.

<sup>3</sup> Il "Regolamento sulle Prestazioni" è disponibile nel sito web del Fondo alla voce "Documenti" – "Regolamenti"